



## CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE  
AREA AMBIENTE, QUALITA' DELLA VITA E VALUTAZIONI AMBIENTALI  
S. QUALITA' E VALUTAZIONI AMBIENTALI**

**ATTO N. DD 4122**

**Torino, 17/09/2021**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** STUDIO UNITARIO D'AMBITO (S.U.A.) AMBITI "2.8/2 C.SO ROMANIA EST PARTE" E "3.4 STRADA DELLE CASCINETTE EST PARTE" E PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO (P.E.C.) SUB AMBITO 1. PARERE MOTIVATO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE - VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Con deliberazione n. mecc. 2016 01824/009 del 3 novembre 2016 veniva approvata la Variante Parziale n. 311, nel più ampio contesto del Quadrante metropolitano Nord-Est e nel quadro del perimetro del Programma di Rigenerazione Urbana, Sociale e Architettonica (P.R.U.S.A.), approvato con D.C.C. n. 130 mecc. 201405108 del 24.11.14, poi revocato con D.C.C. n. mecc. 2017 02899 del 18.07.17.

La variante individuava due nuovi Ambiti di Trasformazione "3.4 Cascinette Est" e "3.6 Cascinette Ovest", oltre agli Ambiti "2.8/1 Corso Romania Ovest" e "2.8/2 Corso Romania Est". La variante recepiva l'ampliamento della localizzazione urbano-periferica denominata L.2 Corso Romania, con il conseguente adeguamento dello strumento urbanistico. In particolare, con D.G.R. n.13-1894 del 27 luglio 2015, pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 35 del 3 settembre 2015, era stato approvato l'Accordo di Programma per l'ampliamento (circa mq. 90.018) della localizzazione urbano-periferica denominata L. 2 Corso Romania per una superficie complessiva pari a circa mq. 256.779, poi ratificato dalla Città con D.C.C. n. 108 del 19 ottobre 2015 (n. mecc. 2015 04153/016). Tale accordo prevedeva che la progettazione dell'asse di corso Romania tenesse conto delle indicazioni del piano di struttura QNE e delle previsioni degli strumenti urbanistici dei Comune di Torino e Settimo Torinese, nonché dei progetti in itinere dell'ambito territoriale, considerando con particolare attenzione i flussi di traffico generati su corso Romania, le urbanizzazioni occorrenti e la coerenza del quadro generale della varie strutture commerciali presenti nell'area.

La Variante 311 veniva sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica e con parere motivato formulato con Determinazione Dirigenziale n. 104 del 19/04/2016 (n. mecc. 2016 41524/126) venivano formulate prescrizioni in merito alle successive attuazioni.

Con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2019 03035/009 del 22 luglio 2019, in continuità con la Variante n. 311, è stata approvata la Variante parziale n. 322, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, concernente le aree lungo Corso Romania e Strada della Cebrosa di proprietà di Michelin s.p.a. e Romania Uno s.r.l. che si attuerà attraverso la definizione delle azioni previste nella nuova Zona di Trasformazione Urbana denominata "Ambito 3.1 Michelin" articolata in tre sub-ambiti in cui si prevede la realizzazione di un insediamento massimo di 70.000 di S.L.P. a fronte di una SLP massima ammessa dal P.R.G. vigente pari a metri quadrati 236.250 con un mix di destinazioni d'uso ed inoltre il trasferimento, nel Sub-Ambito 1, di massimo 7.000 metri quadrati di S.L.P. generata dalla porzione di Area IN confermata, in applicazione delle destinazioni d'uso accessorie consentite dal P.R.G. vigente. Ulteriore azione prevista dalla Variante parziale n. 322 del P.R.G. è la definizione di una Nuova Zona Urbana di Trasformazione denominata Ambito "3.2 Cebrosa" con una SLP realizzabile massima di metri quadrati 16.000, a fronte di una SLP massima ammessa dal P.R.G. vigente pari a circa metri quadrati 71.265 con destinazione d'uso per il 100% Attività di Servizio alle Persone e alle Imprese.

La Variante parziale al PRGC n. 322 è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica che si è conclusa con Determinazione Dirigenziale 167 del 18.07.2019. Nel provvedimento veniva richiesto di assoggettare il progetto delle opere stradali relative al potenziamento di Corso Romania e Strada Cebrosa alla procedura di VIA sulla scorta del principio di precauzione e di valutare l'integrazione della procedura con il procedimento di VIA previsto per le strutture commerciali anche al fine di valutare le mitigazioni legate l'incremento di traffico sui ricettori residenziali e sensibili.

Il 16/03/2020, con nota prot. n. 834 (Prot. Ed. 2020-14-6202 del 26/03/2020), la Società ROMANIA SVILUPPO S.r.l. presentava alla Direzione Urbanistica e Territorio, istanza di Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) per l'attuazione degli Ambiti 2.8/2 Corso Romania Est (parte) e 3.4 Cascinette Est (parte) – Sub Ambito 1; con comunicazione prot. 1529 del 09/06/2020 veniva data comunicazione di avvio del procedimento. La proposta di Piano Esecutivo Convenzionato ha ad oggetto una porzione degli Ambiti di Trasformazione 2.8/2 e 3.4 definiti dalla Variante 311 al PRGC, denominata Sub Ambito 1, avente superficie territoriale pari a circa 88.600 di metri quadri, sul quale è prevista una superficie lorda di pavimento massima pari a 24.860 mq con destinazione Commercio e grande distribuzione e ASPI. Il PEC prevede altresì a supporto della trasformazione prevista, quali interventi extra-ambito: il raddoppio da due a quattro corsie del tratto di Corso Romania compreso tra la Rotonda posta all'incrocio tra i Corsi Giulio Cesare, Vercelli e Romania e l'ingresso sull'autostrada A4 Torino - Milano e il confine est dell'Ambito 3.4; la sistemazione della viabilità di collegamento esistente tra Corso Romania e Strada Cascinette posta al confine tra gli Ambiti 2.8/1 Romania Ovest e 2.8/2 Romania Est; la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra Corso Romania e Strada Cascinette posta lungo il confine est dell'Ambito 3.4.

In merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, con Determinazione Dirigenziale n. 219 del 22 Gennaio 2021 si concludeva la consultazione con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale relativa alla fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale relativo al Piano Esecutivo Convenzionato Ambiti 2.8/2 Corso Romania Est (parte) e 3.4 Cascinette Est (parte) – Sub Ambito 1 (Prot. Edilizio 2020-14-006202).

In data 1 febbraio 2021 la Società Romania Sviluppo Srl ha presentava al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 19 del d.lgs. n. 152/2006, relativamente al progetto denominato: "Realizzazione di fabbricati a destinazione commerciale e relative pertinenze in attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato Z.U.T. 2.8/2 Parte e 3.4 Parte (Sub Ambito 1) e opere infrastrutturali connesse (Riqualificazione Corso Romania e Strada della Cebrosa)". La Regione Piemonte, con Determinazione Dirigenziale n. 132/A2009A/2021 del 14/06/2021 escludeva il progetto dalla procedura di VIA, a condizione che venissero realizzate tutte le mitigazioni di impatto ambientale proposte nel progetto allegato all'istanza in oggetto e subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali ante, in corso e post

operam. Il presente parere risultava anche condizionato all'esito della conclusione del procedimento di VAS del Pec "2020\_sub 1 Romania" in corso e veniva richiesto di garantire il rispetto di tutte le prescrizioni indicate.

In merito alla fase di verifica di completezza ed adeguatezza della documentazione presentata, secondo quanto specificato dalle disposizioni in materia di VAS introdotte con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, le Autorità procedenti e competenti procedevano come segue:

- la Direzione Urbanistica e Territorio – Servizio Pianificazione con nota n. 1414 del 22/04/ 2021, acquisita al protocollo del Servizio scrivente al n. 3451, in data 22 aprile 2021, trasmetteva all'Autorità Competente la documentazione inerente il Piano in oggetto, finalizzata ad attivare la preistrutturoria della fase di valutazione ambientale strategica;

- l'Autorità Competente al fine di acquisire il prescritto parere sulla completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa, convocava l'Organo Tecnico Comunale (OTC) nelle sedute del 05 maggio 2021 (convocato con nota n. 3811 del 04/05/2021) e del 18 maggio 2021 (convocato con nota n. 4200 del 18/05/2021);

- con nota prot. n. 4360 del 21 maggio 2021 veniva trasmesso all'Area Urbanistica della Città il verbale della seduta di OTC nel quale la documentazione veniva ritenuta completa e coerente, fermo restando la necessità di aggiornarla prevedendo di "*richiamare l'adesione della Città al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia con le relative azioni per la mitigazione (citando il TAPE) e per l'adattamento (citando il Piano di Resilienza Climatica)*", correggere le discrepanze presenti relativamente alla monetizzazione sul consumo di suolo, "*richiamare le attività relativa ai procedimenti di recupero rifiuti autorizzati negli anni 2009 e 2012 nonché i titoli edilizi presentati*" e riformulare la verifica di compatibilità secondo quanto previsto dagli Art. 11 e 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PCA.

- la Direzione Urbanistica e Territorio – Servizio Pianificazione con nota n. 1850 del 03 giugno 2021, acquisita al protocollo del Servizio scrivente al n.4730, in data 03 giugno 2021, comunicava l'accoglimento e pubblicazione all'albo pretorio online della "Città di Torino" dello Studio Unitario d'Ambito (S.U.A.) Ambiti 2.8/2 C.so Romania Est Parte e 3.4 Strada delle Cascinette Est Parte E del Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) Sub Ambito 1.

Con nota acquisita al protocollo del Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali al n. 4730 del 03/06/2021, la Direzione Urbanistica e Territorio comunicava all'Autorità Competente l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio online della Città di Torino della documentazione inerente lo "Studio Unitario d'ambito (S.U.A.) Ambiti "2.8/2 c.so Romania Est parte" e "3.4 strada delle Cascinette Est parte e del Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) Sub Ambito 1". Nella medesima nota veniva precisato che risultava pubblicata la documentazione ambientale relativa allo Strumento Urbanistico Esecutivo (Rapporto Ambientale, Piano di Monitoraggio, Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale) ai sensi degli Artt. 13 e 14 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 20 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i.

Richiamati:

- il comma 3 dell'articolo 3 bis della L.R. 56/77, secondo il quale "*per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo*;
- il comma 6 dell'articolo 3bis della L.R. 56/77, secondo il quale "*il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge direttamente alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità*";
- il comma 2 dell'articolo 43 della L.R. 56/77, secondo il quale "*i Piani Esecutivi Convenzionati sono assoggettati alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7 della medesima L.R.*", ovvero

*“sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora lo strumento sovraordinato, in sede di procedura di valutazione ambientale, non abbia definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste”;*

- il comma 8 dell'art 40 della L.R. 56/77 e s.m.i. secondo il quale *“l'Amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al medesimo articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7 (struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente), in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale”;*
- la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, la quale prevede per gli strumenti urbanistici esecutivi un procedimento integrato per l'approvazione con fase di valutazione e pubblicazione *“in sequenza”;*
- la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) con la quale l'Amministrazione della Città di Torino ha ridefinito l'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.R. 40/98. Nella citata Deliberazione è stata individuata nella Direzione Ambiente, ora Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS nonché attribuita, all'interno della predetta Area la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali;
- il comma 2 dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo il quale *“l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.”*

Con nota prot. 5630 del 05 luglio 2021 il Dirigente del Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali, in qualità di Autorità Competente, indiceva Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/90 e s.m.i. in forma simultanea e modalità telematica, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 241/1990 e s.m.i. Alla conferenza dei servizi venivano invitati i seguenti soggetti: ARPA Piemonte – Direzione Prov.le di Torino, Città Metropolitana di Torino - Direzione Tutela Fauna e Flora Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, ASL “Città di Torino” - Servizio Igiene del Territorio, ASL TO4, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Regione Piemonte - Settore Commercio e Terziario, Comune di San Mauro Torinese, Comune di Settimo Torinese, SMAT TORINO, Consorzio Irriguo S.BN.F., Michelin Italiana S.p.A., SNAM RETE GAS, ATIVA S.p.A. ed i componenti dell'Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

Nel corso della prima seduta della conferenza dei servizi del 14 luglio 2021, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale (**Allegato n. 1**), venivano illustrati i contenuti urbanistici ed ambientali del PEC in oggetto e del documento ambientale di VAS. Venivano inoltre riassunte le condizioni ambientali indicate nella Determinazione regionale 132/A2009A/2021 del 14 giugno 2021 di esclusione dalla VIA, in particolare le condizioni indicate nella determina di VIA regionale che prevedono quale momento per la verifica di ottemperanza, quello successivo alla VAS del PEC.

Nel corso della seduta la società SMAT evidenziava che, sotto il profilo tecnico ed economico, sarebbe stato più efficace, anche ai fini manutentivi, predisporre la nuova fognatura in modo da avere lo scarico verso Strada della Cebrosa, sul collettore SNIA esistente e non sul futuro collettore da realizzare in C.so Giulio Cesare.

A fronte di tale indicazione, con nota prot. n. 6493 del 29/07/2021, veniva quindi convocato

specifico tavolo tecnico tra Città di Torino, Città Metropolitana di Torino, SMAT e società Michelin, finalizzato ad assumere le necessarie informazioni e gli attuali vincoli relativi al canale SNIA, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale (**Allegato n. 2**). Da tale confronto emergeva quale unica soluzione a lungo termine per l'utilizzo del canale SNIA la canalizzazione delle sole acque meteoriche.

La Soc. ROMANIA SVILUPPO S.r.l. presentava inoltre osservazioni, acquisite al protocollo con n. 6664 del 03/08/2021 e inoltrate ai soggetti competenti in materia ambientale con nota prot. n. 6906 del 10/08/2021.

Nel corso della seconda seduta della conferenza dei servizi dell'11 agosto 2021, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale (**Allegato n. 3**), venivano illustrati i seguenti pareri: contributo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino acquisito al protocollo del servizio scrivente con n. 6405 del 27/07/2021 (**Allegato n. 5**); contributo della Città Metropolitana acquisito al protocollo del servizio scrivente con n. 6544 del 30/07/2021 (**Allegati nn. 6, 7, 8, 9**); osservazioni della Soc. ROMANIA SVILUPPO S.r.l. acquisite al protocollo con n. 6664 del 03/08/2021; contributo della Soc. SNAM Rete Gas acquisito al protocollo del servizio scrivente con n. 6680 del 04/08/2021 (**Allegato n. 10**). Nel corso della seduta la Società proponente illustrava i contenuti delle osservazioni presentate. Nel corso della seduta veniva nuovamente affrontato il tema relativo alla gestione delle acque meteoriche e alla gestione futura del canale SNIA ed acquisito il parere di ASL Città di Torino.

Nel corso della terza seduta della conferenza dei servizi del 14 settembre 2021, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale (**Allegato n. 4**), venivano illustrati i pareri pervenuti: contributo della Città Metropolitana di Torino acquisita al protocollo del servizio scrivente con n. 6819 del 06/08/2021 (**Allegati nn. 11 e 12**) e parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino acquisito al protocollo del servizio scrivente con n. 7593 del 10/09/2021 (**Allegato n. 14**) in relazione alla distanza congrua rispetto alla torre piezometrica.

Nel corso della seduta veniva condivisa una soluzione per la gestione delle acque meteoriche, formalizzata con nota dell'Area Infrastrutture, successivamente acquisita al protocollo del servizio scrivente con n. 7754 del 16/09/2021 (**Allegato n. 14**).

In conclusione dei lavori della Conferenza veniva redatto il rapporto istruttorio dell'Organo Tecnico Comunale con il contributo della rappresentante di ARPA Piemonte, finalizzato alla formulazione del parere motivato (**Allegato n. 4**).

In merito agli elementi infrastrutturali evidenziati dalla Città Metropolitana di Torino con propria nota (**Allegato 9**), si prende atto che il contributo risulta formulato nel quadro della citata procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazioni di Impatto Ambientale di competenza della Regione Piemonte, relativamente al progetto denominato: "Realizzazione di fabbricati a destinazione commerciale e relative pertinenze in attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato Z.U.T. 2.8/2 Parte e 3.4 Parte (Sub Ambito 1) e opere infrastrutturali connesse (Riqualificazione Corso Romania e Strada della Cebrosa)", studio che include le previsioni per Piano in oggetto. Peraltro gli approfondimenti già richiesti in merito alle intersezioni indicate potranno essere sviluppato nell'ambito della progettazione delle OO.UU. delle attuazioni dell'ambito, assumendo l'esito della procedura di verifica a VIA conclusasi con la Determinazione Dirigenziale n. 132/A2009A/2021 del 14/06/2021.

In merito al "prolungamento della S.P. 03" - intervento n. 174.1 del PTC2, si segnala l'opera non è prevista nel PRG Vigente e nella PTPP di Revisione del PRG adottata nel 2020. Con proprie osservazioni inviate alla Città Metropolitana, la Città ha evidenziato che "il PRG destina l'area oggetto d'intervento ad Aree per servizi – Aree a Parco P28 ai sensi LUR art. 22, che il tratto viario in progetto attraversa area naturali e in parte coltivate, e l'unica funzionalità riconoscibile è

*il collegamento stradale dei 2 nodi viari: 1.lo svincolo della Tang. Nord in corrispondenza di Str. Settimo e la rotatoria in comune di Settimo posta all'intersezione fra via Torino (corrispondente in Torino a Corso Romania) e la S.P. n.3 .I 2 nodi viari risultano già collegati dall'asse viario di Str. Cebrosa, che collega Str. Settimo e Corso Romania, e per il quale è previsto intervento di riqualificazione; Gli strumenti attuativi delle previsioni della Variante n. 322 il cui iter di approvazione è in corso, hanno previsto nel progetto delle oouu la riqualificazione di strada Cebrosa nel tratto sopraccitato, compresa la rifunzionalizzazione dell'impianto semaforico all'intersezione con Strada Settimo.”. Per tale ragione sopra la Città di Torino ha richiesto lo stralcio dell'opera.*

Sotto il profilo della Classificazione Acustica:

- premesso che l'art. 14 della L.R. 56/1977, come novellato dalla L.R. 3/2003, prescrive che in caso di VAS la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, sia analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;
- richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;
- richiamati i contenuti del Piano Esecutivo Convenzionato;
- esaminato il documento di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagna il rapporto ambientale VAS;
- ritenuto di procedere con le medesime modalità;

si condivide il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene la variante al PEC in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente. Si ritiene di avviare le procedure per la revisione del Piano con l'inserimento di una fascia cuscinetto in classe V al fine di eliminare l'accostamento critico tra le aree classificate in classe IV oggetto del PEC con le aree classificate in classe VI.

Preso infine atto che in merito alle previsioni di cui all'art. 11 comma 8 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 4/R – “Regolamento regionale recante: Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr.”, risulta acquisito il parere favorevole da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, acquisito al protocollo del servizio scrivente con n. 6405 del 27/07/2021.

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- acquisita e valutata tutta la documentazione presentata;
- dato atto che la consultazione si è svolta mediante Conferenza dei Servizi, così come previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- visti e considerati i pareri e contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- acquisiti i pareri delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, per tramite dei Servizi competenti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
- viste le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati;
- svolte le attività tecnico-istruttorie;

Tutto ciò premesso,

### **IL DIRIGENTE**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Vista la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 52/00 e s.m.i.;
- Vista la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

### **DETERMINA**

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. di allegare al presente provvedimento i contributi formulati dai soggetti competenti in materia ambientale e dall'organo tecnico (allegati da 5 a 14) nonché i verbali della Conferenza dei Servizi di Valutazione (allegati 1, 3, 4) e del tavolo tecnico di approfondimento (allegato 2), come meglio descritti nella precedente parte narrativa;
2. di esprimere il proprio parere motivato di compatibilità ambientale dello "Studio Unitario d'ambito (S.U.A.) Ambiti "2.8/2 c.so Romania Est parte" e "3.4 strada delle Cascinette Est parte e del Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) Sub Ambito 1, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come condiviso con i Soggetti Competenti in materia Ambientale nell'ambito della Conferenza dei servizi, a condizione che siano prescritte normativamente ed adottate dalle attuazioni le azioni di sostenibilità ambientale e previste ed esplicitate nel Rapporto Ambientale, così come integrate e specificate dal rapporto istruttorio dell'Organo Tecnico Comunale (allegato 4);
3. di approvare il Piano di Monitoraggio allegato al Rapporto Ambientale, così come integrato e specificato dal rapporto istruttorio dell'Organo Tecnico Comunale (allegato 4), da svilupparsi a cura dei soggetti proponenti con il confronto con l'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente;
4. per quanto indicato nella documentazione di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che integra il rapporto ambientale VAS, di condividere il giudizio di compatibilità e, pertanto, di ritenere il Piano in oggetto coerente con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente. Sarà avviata la procedura per la revisione del Piano prevedendo l'inserimento di una fascia cuscinetto in classe V a sud del lotto, al fine di eliminare l'accostamento critico tra le aree classificate in classe IV oggetto del Piano con le aree classificate in classe VI;
5. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di

regolarità tecnica favorevole;

6. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas;>
7. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto; in alternativa al ricorso al T.A.R. è possibile presentare, entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 (art. 8 e ss.).

Allegati:

Allegato n. 1: verbale della prima seduta della conferenza dei servizi del 14 luglio 2021

Allegato n. 2: verbale del tavolo tecnico per la gestione delle acque meteoriche e il canale SNIA del 29 luglio 2021

Allegato n. 3: verbale della seconda seduta della conferenza dei servizi dell'11 Agosto 2021

Allegato n. 4: verbale della terza seduta della conferenza dei servizi del 14 settembre 2021

Allegato n. 5: contributo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino prot. n. 6405 del 27/07/2021

Allegati n. 6, 7, 8, 9: contributo della Città Metropolitana di Torino prot. n. 6544 del 30/07/2021 con allegati 1, 2 e 3

Allegato n. 10: contributo della Soc. SNAM Rete Gas prot. n. 6680 del 04/08/2021

Allegati n. 11, 12: contributo della Città Metropolitana di Torino prot. n. 6819 del 06/08/2021 con allegato 1

Allegato n. 13: parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino prot. n. 7593 del 10/09/2021

Allegato n. 14: contributo del Servizio Ponti e Vie d'Acqua prot. n. 7754 del 16/09/2021

IL DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Enrico Gallo